TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBBLICHE AFFISSIONI VIGENTI SINO AL 31.12.2007 approvate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 4 del 22.01.1998 e n. 228 del 15.11.2001

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2009

1 - PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7, c.2, 6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffe base);

Durata	lire	euro
per anno solare	31.200	16,11
non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	3.120	1,61

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1. per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata	lire	euro
per anno solare	62.400	32,23
non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	6.240	3,22

- 1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.
- 1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata	lire	euro
per anno solare	24.000	12,39
non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	2.400	1,24

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto:

l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

Tariffa	lire	euro
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 KG.	172.800	89,24
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 KG	15.200	7,85
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	57.600	29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7 - comma 7 - del D.Lgs. n. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mg.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, C. 1, 2, 3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la viabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato su superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata	lire	euro
per anno solare	96.000	49,58
non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	9.600	4,96

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla meta' della tariffa sopra stabilita.

4 - PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14, c.4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata	lire	euro
per ogni giorno	6.000	3,10
se superiore a 30 gg per i primi 30 gg la tariffa per giorno di	6.000	3,10
dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	3.000	1,55

5 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c.1)

tipologia	lire	euro
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, e pari a:	24.000	12,39

6 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

tipologia	lire	euro
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:	144.000	74,37

7 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

tipologia	lire	euro
Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta nella misura di:	72.000	37,18

8 - PUBBLICITA' VARIA (art. 15, c.4)

tipologia	lire	euro
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è Dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:	6.000	3,10

9 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c.5)

tipologia	lire	euro
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità	18.000	9,30
e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:		7

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2009

1 - MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

Aliquote e Tariffe – Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Durata	lire	euro
Per i primi 10 giorni	2.640	1,36
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	790	0,408

- 1.2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.4. Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
- 1.5. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.
- 2 AFFISSIONI D'URGENZA tariffe previste dall'art. 22 c. 9 del D.Lgs. 507/93 e s.m.

PER L'ANNO 2010 NON SI PROPONE ALCUNA VARIAZIONE TARIFFARIA

Quanto sopra anche in conformità a quanto previsto dall'art. 77 bis comma 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che espressamente dispone:

"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)."